

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 29 aprile 2010

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
- BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A.
- CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.

e

- le OO.SS

premesso che

- nel quadro delle attività di progressiva realizzazione della struttura organizzativa della Banca dei Territori, si intende completare il progetto di riordino territoriale nelle province di Trento e di Bolzano, già avviato nel corso del 2009, al fine di connotare sempre più Banca di Trento e Bolzano quale Banca di riferimento del Gruppo per la Regione Trentino Alto Adige, cui attribuire in via esclusiva il presidio del suddetto territorio, con correlativa attribuzione alle rispettive Banche di riferimento dei punti operativi di Banca di Trento e Bolzano operanti al di fuori della regione medesima;
- i competenti organi societari di Banca di Trento e Bolzano, Cassa di Risparmio del Veneto e di Intesa Sanpaolo hanno per tempo avviato l'iter di approvazione delle varie operazioni societarie, riepilogate nella lettera del 21.4.2010 di avvio della relativa procedura sindacale – che qui si dà per integralmente trascritta - con la quale si è provveduto a fornire alle competenti OO.SS. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede, si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo, che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti presso le banche coinvolte, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, volta anche ad agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- su richiesta delle medesime OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dalle diverse operazioni societarie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali;
- in applicazione dei medesimi principi condivisi in analoghe precedenti operazioni societarie già perfezionate nell'ambito del Gruppo;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dei trasferimenti dei rami d'azienda - ai sensi dell'art. 2112 C.C. - il rapporto di lavoro del Personale proveniente dalle Banche cedenti prosegue senza soluzione di continuità con le rispettive Banche cessionarie, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo;
3. l'inserimento del Personale trasferito nell'organizzazione aziendale della relativa Banca cessionaria avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità continueranno a trovare applicazione nei confronti del personale trasferito le disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto a livello di Gruppo in data 29 gennaio 2009;

4. in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale trasferito potrà mantenere l'iscrizione agli attuali regimi previdenziali alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione; le parti si attiveranno per apportare, laddove necessario, le opportune modifiche statutarie e/o di regolamento dei regimi predetti al fine di prevedere la continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione da parte del Personale trasferito, anche in relazione a quanto previsto al punto 5 dell'accordo 10.12.2009;
5. in materia di assistenza sanitaria integrativa:
 - il personale trasferito continuerà ad essere beneficiario delle relative prestazioni e destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti; il personale ceduto da BTB manterrà fino al 31.12.2010 la copertura sanitaria presso la forma di assistenza integrativa di cui già beneficia presso la cedente; a far tempo dal 1° gennaio 2011 il personale ceduto sarà destinatario delle previsioni in materia di assistenza sanitaria vigenti presso la società cessionaria per il Personale di nuova assunzione con la medesima tipologia contrattuale;
 - il personale non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa alla data dei conferimenti di rami d'azienda sarà destinatario della copertura prevista in favore del Personale di nuova assunzione con la medesima tipologia contrattuale presso la Banca cessionaria, secondo la normativa in atto presso la medesima e tenendo conto, tuttavia, delle eventuali opzioni già esercitate in precedenza presso la Banca cedente;
6. per quanto concerne il premio di fedeltà, la Banca cessionaria riconoscerà al personale trasferito già destinatario delle previsioni contenute negli Accordi di armonizzazione del 15.4.2008 (se proveniente da BTB) ovvero del 18.3.2008 (se proveniente da Cassa di Risparmio del Veneto), i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro. Il premio sarà erogato dalla Banca cessionaria alla maturazione delle anzianità previste dalle suddette intese; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;
7. le Banche cessionarie continueranno ad assicurare al personale trasferito il mantenimento delle condizioni creditizie agevolate attualmente applicate presso le Banche cedenti;
8. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale trasferito, le Banche cessionarie subentreranno in tutte le posizioni di debito/credito

maturate presso le Banche cedenti fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui alla lettera del 21.4.2010;

9. il personale trasferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;
10. per quanto riguarda il premio aziendale di produttività ed il sistema incentivante, si procederà nei confronti del Personale trasferito all'erogazione con le regole, i criteri e le modalità che saranno definite per l'esercizio 2010;
11. nei confronti del Personale trasferito sono fatte salve, rispettivamente, le specificità e i termini espressamente previsti dagli accordi di armonizzazione sottoscritti il:
 - 30.1.2008 per Intesa Sanpaolo
 - 18.3.2008 per Cassa di Risparmio del Veneto
 - 15.4.2008 per BTB
12. le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti i trasferimenti di ramo d'azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.